



Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall'Inps le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

[Condividi](#)

Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall'Inps le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

**LEGENDA ESITI DI REIEZIONE**

Di seguito in modalità revisione le modifiche testuali necessarie a rispecchiare le nuove variazioni normative.

| CONTROLLO  | ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE   | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)   |
|------------|---|--|
| ART_COM_NO | <p>La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, risulta iscritto alla gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti.</p> <p>Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami).</p> <p>Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.</p> | <p>Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo.</p> <p>Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:<br/>Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all'INPS con indicazione della Data di cessazione, Data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti.</p> <p>Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l'Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione.</p> |
| ATECO      | <p>La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell'Istituto, risulta non avere un rapporto di lavoro nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nell'intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.</p> <p>Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.</p>   | Reiezione Forte  |



Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall'Inps le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

L'articolo 10 del [decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69](#) (cd. Decreto *Sostegni*), prevede la concessione di un'indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Con la [circolare n. 65 del 19 aprile 2021](#) sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una *tantum* in favore dei suddetti lavoratori.

Con [messaggio 2564 del 9 luglio 2021](#), l'Inps ha fornito le istruzioni per la



Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall'Inps le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

[Link al testo del messaggio Inps 2564 del 9 luglio 2021](#), con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 - Indennità una *tantum* e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Accertamento dei requisiti normativamente previsti - Istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame - Art. 10 del decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, conv., con mod., dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, cd. Decreto "Sostegni".